

Sentenza n. 107 del 2005 (Fondo per il sostegno delle attività dei distretti industriali della nautica da diporto)

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge finanziaria 2004 che prevedono contributi statali a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della nautica da diporto. Trattasi dell'articolo 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), impugnato in via principale dalla Regione Emilia-Romagna per violazione degli articoli 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. La norma denunciata prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006), al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215); destina il fondo all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca (comma 216); rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle aree suddette e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi (comma 217).

La tesi dell'Avvocatura erariale, che sosteneva la natura "parafiscale" delle disposizioni impugnate - limitandosi le stesse a prevedere un abbattimento dei canoni di concessione demaniale dovuti da alcune imprese - nonché la loro riconducibilità alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione ("sistema tributario e contabile dello Stato") è stata disattesa dal giudice delle leggi che ha ritenuto incompatibile tale asserita natura con la peculiarità e selettività dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari delle c. d. misure agevolative. *Tale peculiarità dei requisiti e l'eseguità delle somme globalmente stanziare - afferma la Corte - escludono in radice la possibilità di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico, ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall'art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico; tanto meno è possibile sostenere che il finanziamento di «imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» rientri in taluna delle materie di cui all'art. 117, comma secondo, Cost. (n. 3.2 Considerato in diritto).*

Dott.ssa Paola Garro